



SENT. N. 303/22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dott. Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni, iscritto al nr. 23209, del Registro di Segreteria, promosso da:

[REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Torino, via Susa 42, presso lo studio dell'avv. Nicola Salvini, [REDACTED]

[REDACTED]

che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, proposto avverso:

-I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro- tempore, con P.IVA n. 02121151001, e con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21;

per l'annullamento e/o la disapplicazione del provvedimento direttoriale, prot. INPS. 0029.15/06/2021.0003443, di sospensione della delibera di accoglimento del gravame amministrativo, e della successiva Deliberazione n. 111 di annullamento, emessa dal Consiglio di Amministrazione dell'Inps in data 28/07/2021, prot. INPS.0013.29/07/2021.0421048 e, per l'effetto, previa,

se del caso, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto costituito dall'art. 1, commi 147 e 148, legge 205/2017, e dall'art. 24, commi 6 e 10, D.L. 201/2011, conv. in legge 214/2011, nella parte in cui assoggetterebbe i lavoratori cc.dd. gravosi alla finestra trimestrale stabilita per la generalità dei lavoratori, ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in caso di pensione anticipata, accertarsi e dichiararsi il diritto di parte ricorrente al trattamento di pensione con decorrenza 17/05/2019, anziché dal 05/08/2019, e, per l'effetto, dichiararsi tenuto e condannarsi l'Inps alla riliquidazione, con decorrenza 17/05/2019, del trattamento pensionistico in godimento al ricorrente, nonché al pagamento degli arretrati maturati, maggiorati degli interessi di legge, con vittoria di spese ed onorari di causa, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Uditi, nella pubblica Udienda dell'01.12.2022, il relatore Consigliere Dott. Luigi GILI, l'Avvocato Nicola Salvini per il ricorrente, e l'Avvocato Monica Razzu per l'INPS, giusta delega;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al

Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

FATTO

Il ricorrente, già dipendente di Trenitalia con mansioni di macchinista ferroviere, in data 28/05/2019, presentava domanda di pensione anticipata, con richiesta di applicazione dei benefici, di cui all'art. 1, commi 147 e 148, della legge 27/12/2017 n. 205 (lavoratori cc.dd. gravosi).

Contestualmente alla presentazione della domanda di pensione, il ricorrente si dimetteva dal posto di lavoro, confidando nella piena saldatura tra trattamento retributivo e trattamento di quiescenza.

La sede Inps di Torino, con nota 20/09/2019, accoglieva la domanda di pensione anticipata per i lavoratori cc.dd. gravosi, liquidando, tuttavia, la pensione, cat. FS n° 01166054, con decorrenza dal successivo 05/08/2019.

Avverso il provvedimento di liquidazione il sig. Grillo si gravava in via amministrativa, ritenendo di avere diritto alla liquidazione della pensione anticipata a far data dal 17/05/2019, sul presupposto che la disposizione, di cui all'art. 1, commi 147 e 148, legge 205/2017, esclude, in assenza di interventi espressi del legislatore, l'incremento all'aspettativa di vita nonché il differimento alla decorrenza della prestazione pensionistica.

Il Comitato Amministratore del Fondo Speciale per il personale dipendente da Ferrovie dello Stato spa, a sua volta, accoglieva il ricorso con decisione in data 11/06/2021, sul presupposto dell'accertata inapplicabilità al ricorrente della finestra trimestrale.

La decisione del Comitato Amministratore veniva, tuttavia, sospesa il

15/06/2021 dal Direttore Generale dell'Istituto e, successivamente, annullata, in data 28/07/2021, dal Consiglio di Amministrazione dell'Inps.

Ritenendo illegittima la decorrenza della pensione dal mese di agosto 2019, imposta *ex ante* dall'Istituto nonché, parimenti illegittimo, il successivo annullamento della decisione di accoglimento del gravame amministrativo da parte del Consiglio di Amministrazione del medesimo Istituto, il sig. Grillo, esaurita la procedura amministrativa, ricorreva all' Autorità Giudiziaria contabile, a tutela delle proprie ragioni e diritti, attraverso il ricorso giurisdizionale oggi in discussione.

Costitutosi in giudizio, con memoria depositata il 21 novembre 2022, l'INPS, dopo essersi opposto alle istanze istruttorie, *ex adverso* formulate, in via principale, nel merito, ha insistito per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di lite.

All'udienza del 1 dicembre 2022, al termine della discussione, le parti presenti e di cui a verbale, hanno rassegnato le conclusioni, conformemente agli atti scritti.

Per il ricorrente:

- previa declaratoria d'illegittimità e conseguenziale annullamento/disapplicazione del provvedimento direttoriale, prot. INPS.0029.15/06/2021.0003443, di sospensione della delibera di accoglimento del gravame amministrativo, e della successiva Deliberazione n° 111 di annullamento, emessa dal Consiglio di Amministrazione dell'Inps in data 28/07/2021, prot. INPS.0013.29/07/2021.0421048;
- previa, se del caso, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di

- legittimità costituzionale del combinato disposto costituito dall'art. 1, commi 147 e 148, legge 205/2017, e dall'art. 24, commi 6 e 10, D. L. 201/2011, conv. in legge 214/2011, nella parte in cui assoggetterebbe (secondo la lettura che ne fa l'Istituto) i lavoratori cc.dd. gravosi alla finestra trimestrale stabilita per la generalità dei lavoratori, ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in caso di pensione anticipata;
- accertarsi e dichiararsi il diritto di parte ricorrente al trattamento di pensione con decorrenza 17/05/2019, anziché dal 05/08/2019, per i motivi di cui al ricorso, e per l'effetto,
 - dichiararsi tenuto e condannarsi l'Inps alla riliquidazione, con decorrenza 17/05/2019, del trattamento pensionistico in godimento al ricorrente, nonché al pagamento degli arretrati maturati, maggiorati degli interessi di legge. Con vittoria di spese ed onorari di causa, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Per il resistente INPS:

- respingersi il ricorso per i motivi di cui alla memoria difensiva integralmente richiamata; in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente, come ampiamente rappresentato a controparte già in sede di gravame amministrativo, rinnova, nella presente sede giurisdizionale, la richiesta di riconoscimento di pensione sulla base della contribuzione previdenziale obbligatoria, maturata per 42 anni, 10 mesi e 12 giorni, anziché di soli 42 anni ritenuti utili alla pretesa pensionistica.

Infatti, nella richiesta di pensione, l'interessato – già Macchinista e, come tale, appartenente alla categoria dei lavoratori gravosi - chiedeva l'applicazione del disposto, tutt'ora vigente, dell'art. 1, commi 147 e 148, della legge n. 205/2017, allegando il Modello AP 116 (dichiarazione del datore di Lavoro Trenitalia).

Non risultando abrogata, *expressis verbis*, la pregressa disciplina, prevista per i soli lavoratori gravosi ed usuranti (giusta commi 147 e 148 legge citata, oltre che Circolare Inps 126/2018, cui è, tuttavia, subentrata altra Circolare, la n. 11 del 2019), il ricorrente invocava l'applicazione della richiamata normativa per il principio di specialità, nella parte in cui la stessa non prevede alcun differimento del primo rateo di pensione.

Al contrario, tuttavia, l'Inps ha valutato, in conclusione dell'iter in via amministrativo-gerarchica, applicabile anche ai lavoratori, di cui alla categoria del ricorrente, la norma dell'art. 15 della sopravvenuta legge n. 26/2019 (che, per converso, introduce la finestra trimestrale).

Preliminarmente, il giudicante non ritiene di dar corso alle attività istruttorie, la cui concessione è stata invocata dalla difesa, segnatamente, l'ammissione di prova per testi.

Ciò in quanto, sulla base degli atti e dei documenti versati, la situazione di fatto non appare controversa, venendo, correttamente, individuati i fatti essenziali, costitutivi della domanda attrice.

Le istanze istruttorie di ammissione di prove per testi, dedotte dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, appaiono, pertanto, irrilevanti, potendo il giudizio essere deciso sulla base della documentazione già acquisita.

Venendo al merito, la questione attiene all'applicazione ed interpretazione del

disposto dei commi 147 e 148 dell'art. 1, della legge n. 205 del 2017, così come invocato dal ricorrente.

Segnatamente, la materia del contendere si incentra sull'applicazione del combinato disposto del comma 147, art. 1 legge 205/2017 con l'art. 24, comma 10, del D.L. 201/2011, conv. nella legge 214/2011, attraverso l'art. 15 D.L. 4/2019, conv. nella legge n. 26/2019.

Ad avviso della difesa dell'Inps, sebbene il comma 147 non sia stato affatto modificato, il richiamo, in esso contenuto, al comma 10 dell'art. 24, D.L. n. 201/2011, renderebbe obbligatoria la finestra trimestrale, ed a partire dal 29/01/2019, anche per le prestazioni pensionistiche anticipate, di cui possono essere destinatari e beneficiari i lavoratori cc.dd. gravosi, quale l'odierno ricorrente, il quale ne ha fatto richiesta nel mese di maggio 2019.

La tesi perorata dall'Istituto previdenziale non riveste pregio.

In primo luogo, in accordo con quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, sotto il profilo testuale, il menzionato comma 147 prevede che, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima ed alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni, di cui al comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico, per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo, per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita, stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il successivo comma 148 prevede che “La disposizione del comma 147 si applica: a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni, nei dieci precedenti il pensionamento, le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni, di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni”.

Ne deriva che, posto che la legge di Bilancio per il 2018 - intervenuta in materia pensionistica ampliando la platea di lavoratori che, per avere svolto mansioni “particolarmente faticose e pesanti”, possono beneficiare di una riduzione dei requisiti di pensionamento, rispetto a quelli ordinari fissati dalla riforma “Fornero” del 2011 - ha introdotto regole di pensionamento agevolate per 4 categorie di lavoro dipendente, particolarmente faticoso e pesante, definendole “particolarmente usuranti”, risulta che, qualora i predetti lavori siano stati svolti per almeno 7 anni, negli ultimi 10 di attività lavorativa o per almeno metà della vita lavorativa complessiva, resta in vigore la possibilità di pensionarsi con il meccanismo delle quote, esistente prima della riforma “Fornero”, senza vincoli delle “finestre” mobili e con l’aggancio dei requisiti alla progressione della vita attesa, sospeso sino al 2025 incluso.

Il successivo intervento del legislatore, esplicitato nei confronti del comma 10, dell’art. 24 del D.L. 201/2011, conv. nella legge 214/2011, attraverso l’art. 15 D.L. 4/2019, conv. nella legge n. 26/2019, secondo cui “A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico

dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti”, non risulta determinante ai fini della questione per cui è causa.

Ciò dal momento che, per espressa *voluntas legis*, come sopra rammentato, non deve applicarsi l'incremento all'aspettativa di vita ex art. 1, comma 147, legge 205/2017 ed, inoltre, non deve applicarsi alcun differimento alla decorrenza della pensione, non avendo il D.L. n. 4/2019, modificato o abrogato le previsioni di cui all'art. 1, legge 205/2017, né risultando previsto alcun differimento della decorrenza rispetto alla maturazione del diritto per le citate categorie professionali.

Ne consegue che il richiamo dei commi 6 e 10 dell'art. 24 D.L. n. 201/2011, ad opera del citato comma 147, appare operare al solo fine di identificare il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e quello contributivo per l'accesso alla pensione anticipata.

Ne consegue che la pretesa estensione ai lavoratori gravosi, destinatari della precedente disciplina, di cui ai commi 147 e 148 cit., del neo-introdotta “innovativa” differimento trimestrale, appare una forzatura interpretativa, non confortata dal dato testuale delle disposizioni in oggetto.

Ciò a maggior ragione in quanto, si ripete, non risultando abrogazioni di alcun genere del testo normativo, di cui all'art. 1, commi 147 e 148 della legge n. 205/2017, non appaiono applicabili, né si comprende come potrebbero

esserlo, né l'incremento all'aspettativa di vita né alcun differimento della decorrenza della pensione.

In secondo luogo, anche sotto il profilo sistematico, la modifica, di cui alla legge n. 26/2019, e con cui il menzionato comma 10, art. 24, D.L. n. 201/2011, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti”, fa riferimento ad un trattamento pensionistico (sostitutivo della vecchia pensione di anzianità), erogato a favore dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa, agli iscritti presso la gestione separata dell'Inps (in altre parole, la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico nonché i lavoratori autonomi), trattamento che può essere raggiunto al perfezionamento del solo requisito contributivo - 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne - indipendentemente dall'età anagrafica del beneficiario.

Solo in tal caso è prevista l'applicazione della c.d. finestra trimestrale.

Al contrario, ad avviso del giudicante, la fattispecie all'esame, che fa riferimento alla categoria dei lavoratori cc.dd. gravosi non appare, in via di principio, assimilabile alla “pensione anticipata”, di cui al D.L. n. 201/2011,

sulla quale è intervenuto di recente il legislatore, innalzando i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata ed introducendo la c.d. finestra trimestrale, vale a dire, la posticipazione di tre mesi della decorrenza della pensione dopo la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione.

Trattasi, infatti, di forma di pensionamento che, in quanto ontologicamente legata all'espletamento di attività lavorative, ritenute particolarmente pesanti e usuranti, sconta, attenuandoli, i requisiti anagrafici e contributivi, richiesti ordinariamente per le altre forme di pensione e può valere sia per la pensione di vecchiaia che, soprattutto, per la pensione anticipata.

Ciò spiega il richiamo (in negativo) contenuto nel comma 147, legge 205/2017, ai commi 6 e 10 dell'art. 24, che, infatti, riguardano i requisiti anagrafici e contributivi, necessari per accedere a entrambi i tipi di pensionamento.

Ad ogni buon conto, quanto alla disposizione, *sub judice*, di cui al D.L. n.4/2019, la quale prevede la decorrenza di una finestra trimestrale dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici all'erogazione del trattamento pensionistico anticipato, segnatamente, il richiamo, di cui al comma 147, al comma 10 dell'art. 24, appare parziale, delimitato ai soli fini dell'individuazione del requisito anagrafico/contributivo e, comunque all'interno di una proposizione espressa in termini negativi ("*non trova applicazione*").

Non a caso, nella fattispecie in esame, lo stesso provvedimento di accoglimento in fase amministrativa, ad opera del Comitato Amministratore del Fondo Speciale per il personale dipendente da Ferrovie dello Stato spa, recita "...non deve essere applicato, ai fini del requisito contributivo per

l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'art. 24 del d.l. n. 201/2011, conv, dalla legge n. 214/2011, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019...".

Né può sottacersi, si ripete, il carattere di specialità dei commi 147 e 148 della legge in esame.

Detti commi non hanno subito modifiche né risultano abrogati dalla normativa successiva.

Di modo che l'adesione all'interpretazione, patrocinata dall'Inps, produrrebbe l'effetto di introdurre un *vulnus* all'efficacia della norma speciale, dettata in favore dei lavoratori cc.dd. gravosi, con la conseguenza deteriore di aumentare, di fatto, di tre mesi il requisito dell'anzianità anagrafica e contributiva, come nella fattispecie, con l'effetto di equiparare detti lavoratori ai lavoratori "non gravosi": ciò avverrebbe in palese contrasto con quanto disposto dal comma 147, la cui finalità precipua è, al contrario, quella di allentare, in favore dei lavoratori cc.dd. "gravosi", i vincoli ordinariamente previsti in via generale per tutte le altre categorie di lavoratori, ai fini dell'accesso ai trattamenti pensionistici.

La richiamata *ratio legis* delle disposizioni, di cui ai richiamati commi 147 e 148, tutt'ora vigenti, induce il giudicante a condividere l'avviso, espresso dal patrocinatore del ricorrente, secondo cui la finalità, che ha ispirato il legislatore, sia quella di "dare" piuttosto che quella di "togliere", in modo da agevolare alcune categorie di lavoratori, ritenute meritevoli di maggior tutela, sotto il profilo dell'accesso alla prestazione pensionistica, in ragione della particolare gravosità della prestazione lavorativa.

Ed è, quindi, altrettanto, evidente che l'interpretazione dell'Inps venga a

penalizzare, prendendo a riferimento di base la gravosità della prestazione lavorativa, coloro che, pur rientrando nella categoria asseritamente "agevolata", in realtà maturano i requisiti in data successiva al 29/01/2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019), come occorso all'odierno ricorrente.

In definitiva, l'interpretazione dell'Inps, la quale assume l'applicazione generalizzata, a tutti i lavoratori, della finestra trimestrale, non solo equipara, di fatto, i lavoratori cc.dd. gravosi a quelli non gravosi, ma soprattutto fa perdere ai primi, in assenza di specifica statuizione inequivoca, la specialità e, nel contempo, quindi, la maggior tutela, che il legislatore del 2017 aveva, in realtà, inteso attribuire loro.

Merita rammentare, altresì, la previsione normativa, secondo cui dal 1° gennaio 2017, a coloro che accedono al trattamento pensionistico per cui è causa, non si applicano le cosiddette «finestre mobili», ossia il differimento della decorrenza della pensione (12/18 mesi) dopo la maturazione del diritto. Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.

I lavoratori e le lavoratrici, che svolgono attività usuranti (D.lgs. n. 67/2011), possono anche conseguire il trattamento anticipato, qualora soddisfano le condizioni previste, in qualità di «precoci» con 41 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età ed in possesso di almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo, prima del compimento del 19° anno di età.

Altro grave elemento di irragionevole differenziazione, non giustificabile con la prospettata pretesa "discrezionalità", in capo al Legislatore, di "dettare la

disciplina di un adeguato trattamento pensionistico sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali”, emerge, all'interno della stessa categoria di lavoratori "gravosi", in quanto la finestra trimestrale sarebbe prevista solo per coloro che accedono alla pensione anticipata sulla base del requisito contributivo (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), mentre la stessa circostanza non avviene nei confronti di coloro che accedono alla pensione di vecchiaia, i quali ne sarebbero esenti: ciò in quanto il comma 6 dell'art. 24, richiamato, come il 10, dal comma 147 legge n. 205/2017, non prevede alcuna decorrenza posticipata del trattamento di vecchiaia.

Atteso, pertanto, che il comma 147, dell'art. 1 legge n. 205/2017 prevede la non applicabilità della finestra trimestrale per le categorie professionali, quali i lavoratori gravosi, i quali, ex DPCM n. 87/2017, sino al 31 dicembre 2022, possono accedere alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi (3 mesi prima degli altri dipendenti), e che, comunque, non figurano atti normativi di abrogazione espressa della predetta norma, il ricostruito quadro normativo appare coerente con il principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ritiene, in definitiva, il giudicante che, se sia innegabile la presenza, nel nostro ordinamento, di requisiti minimi di età per il pensionamento, crescenti nel tempo, per effetto del loro aggancio all'andamento della speranza di vita, da tale circostanza non possa dedursi, come effetto automatico, che il legislatore abbia “discrezionalmente” del tutto escluso deroghe per specifiche tipologie di lavori, particolarmente “usuranti” o “gravosi”, che si sono aggiunte a quelle preesistenti, di tipo più settoriale, che, già, in qualche

misura, tenevano conto della pesantezza e pericolosità di alcuni lavori.

In buona sostanza, sulla base delle varie deroghe, che si sono susseguite nel tempo e fino alla citata legge di Bilancio per il 2018, che precede l'*interpositio legislatoris* del 2019, pur rispondendo l'introduzione nel sistema pensionistico italiano di un meccanismo automatico di adeguamento dei requisiti minimi di pensionamento all'allungamento medio della speranza di vita a esigenze di contenimento della spesa pensionistica, a fronte di un aumento della longevità, è innegabile che la crescita della speranza di vita non possa investire in modo uniforme, in assenza di espressa previsione di legge, la generalità dei destinatari del trattamento di quiescenza, anche e soprattutto in dipendenza della particolare gravosa tipologia di lavoro svolto.

In conclusione, il ricorso risulta fondato e, quindi, meritevole di accoglimento, nel senso che il ricorrente ha diritto alla liquidazione della pensione dal 17 maggio 2019, sulla base dei contributi versati (ammontanti a 42 anni, 10 mesi e 12 giorni, giusta le risultanze di causa).

Ne consegue la declaratoria del diritto di parte ricorrente al trattamento di pensione con decorrenza 17/05/2019, anziché dal 05/08/2019, per i motivi che precedono.

Per l'effetto, l'Inps risulta, conseguentemente, tenuto a procedere alla riliquidazione, con decorrenza dal 17/05/2019, del trattamento pensionistico in godimento al ricorrente, sulla base dei contributi versati (42 anni, 10 mesi e 12 giorni), nonché al pagamento degli arretrati maturati, maggiorati degli interessi di legge.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente, come da dispositivo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in
composizione monocratica, in accoglimento del ricorso,

Accerta e Dichiarata

il diritto di parte ricorrente al trattamento di pensione, con decorrenza
17/05/2019, anziché dal 05/08/2019, e, per l'effetto,

Condanna

l'Inps a procedere alla riliquidazione, con decorrenza dal 17/05/2019, del
trattamento pensionistico in godimento al ricorrente, sulla base dei contributi
versati (42 anni, 10 mesi e 12 giorni), nonché al pagamento degli arretrati
maturati, maggiorati degli interessi di legge.

Condanna

altresì, l'Inps al pagamento delle spese, liquidate, in importo totale, in euro
500,00 (diconsi euro cinquecento/00), con clausola di distrazione a favore del
procuratore dichiaratosi antistatario.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022.

Il Giudice

Consigliere dott. Luigi GILI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 05/12/2022

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, va disposta, per il caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente, ravvisando questo Giudice l'opportunità di tutelare d'ufficio la relativa riservatezza, in relazione ai contenuti della controversia e alla presenza, nel testo del provvedimento, di dati idonei a rivelarne lo stato di salute.

Torino, 05/12/2022

IL GIUDICE

Consigliere dott. Luigi GILI

F.to digitalmente

Su disposizione del Giudice, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Torino, 05/12/2022

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente